CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA

Art. 1

Soprattasse, pene pecuniarie ed altre sanzioni non penali alle quali si applica il condono

Sono condonate le soprattasse e le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia:

a) di imposte dirette, ordinarie e straordinarie, subordinatamente alle condizioni di cui al successive articolo 2;

b) di tasse e imposte Indirette sugli affari, subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 3;

c) di conservazione del nuovo catasto terreni, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalita' omesse.

Sono altresi' condonate:

d) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni contemplate dalle leggi sulle dogane e sulle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 4;

e) le pene pecuniarie relative all'infrazione contemplata dall'articolo 4 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, nei confronti dei trasgressori che, nel termine di. 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dei diritti dovuti e degli interessi di mora per ogni apparecchio di accensione illegittimamente detenuto;

f) fino al massimo di lire 200 mila le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle leggi sul lotto, sulle lotterie, sui giochi di abilita' e sui concorsi pronostici, subordinatamente al pagamento dei tributi evasi e all'ottemperanza degli adempimenti e delle formalita' omesse, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

g) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dalle leggi in materia di finanza locale subordinatamente alle condizioni di cui al successivo articolo 5;

h) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-

legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi;

i) fino al massimo di lire 200 mila le soprattasse relative alle infrazioni previste dall'articolo 10 del regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1 maggio 1930, n. 611, subordinatamente al pagamento, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dei diritti evasi e degli interessi di mora;

l) le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dalle norme concernenti i servizi della riscossione delle imposte dirette, subordinatamente all'ottemperanza, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, degli adempimenti e delle formalita' omesse;

m) la pena pecuniaria per coloro che siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 261 del testo unico delle leggi sulle Imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, non si puo' chiedere la dichiarazione di fallimento ne' si puo' disporre la sospensione dall'esercizio di una professione, di un'arte o di un'altra attivita' lucrativa nei riguardi di contribuenti morosi che, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuino il pagamento dell'intero debito d'imposta e delle maggiorazioni dovute. Nei confronti delle ditte esportatrici, che siano rincorse piu' volte in alcune delle sanzioni previste dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni, non si puo' disporre l'esclusione, contemplata dall'articolo 6 della legge 31 luglio 1954, n. 570, dal beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione. (1)

Versione in vigore dal 4 giugno 1967, non più in vigore dal 11 gennaio 1968 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria
Estremi	Legge 23 dicembre 1966, n. 1139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1966

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 15 maggio 1967, n. 283 ha disposto (con l'art. 1) che "Il termine di 120 giorni previsto dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1966, n. 1139, per la concessione del condono delle sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria e' elevato a 240 giorni per i contribuenti aventi il domicilio o la residenza e per le societa' e gli Enti aventi la sede sociale nei Comuni colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966, elencati nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1966, negli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1966 e nei decreti da emanare ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 914, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1141".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/condono-di-sanzioni-non-aventi-natura-penale-in-materia-tributaria/art-1-soprattasse-pene-pecuniarie-ed-altre-sanzioni-non-penali-alle-quali/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it